

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle formalità, dei controlli e della documentazione di natura doganale per tutti i movimenti di merci attraverso le frontiere interne;

considerando che può sussistere, per gli Stati membri, l'esigenza di disporre di statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri risultanti da movimenti di transito e da movimenti d'entrata o di uscita dai depositi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽⁴⁾, fa divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere formalità prescrivibili con l'obiettivo di redigere statistiche sul transito e il deposito; che al riguardo è necessario offrire una base giuridica comunitaria;

considerando che è necessario delimitare il quadro entro cui gli Stati membri sono autorizzati ad organizzare le proprie rilevazioni statistiche relative ai predetti movimenti al fine di evitare l'eccessiva differenziazione, negli Stati membri, degli obblighi gravanti sui fornitori delle informazioni;

considerando che, all'interno del predetto quadro, è necessario determinare l'oggetto delle statistiche del transito e dei depositi e le conseguenze che queste possono

avere sulla raccolta delle informazioni, che è inoltre necessario provvedere affinché tale raccolta venga indirizzata verso le fonti amministrative esistenti e ricorrere ai servizi responsabili di queste ultime per colmare eventuali lacune, senza perciò gravare ulteriormente sugli obblighi dei fornitori dell'informazione :»

considerando che tali obblighi non possono oltrepassare certi limiti, che si tratti di nomenclature, di elementi da dichiarare o di supporti dell'informazione ;

considerando l'importanza di alleviare l'onere delle statistiche di transito e di deposito, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di effettuare ciò per mezzo di soglie statistiche ;

considerando che la Commissione deve non soltanto adottare disposizioni relative all'applicazione del presente regolamento, ma anche garantire che altre disposizioni di applicazione adottate dagli Stati membri non compromettano lo sgravio degli obblighi dei fornitori dell'informazione ; che è opportuno prevedere che la Commissione venga assistita in questo compito dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri hanno la facoltà, ai fini della compilazione di statistiche del transito e dei depositi, di rilevare le informazioni sugli scambi di beni fra Stati membri, in conformità alle norme fissate dal presente regolamento

2. Gli Stati membri che esercitano tale facoltà ne informano la Commissione.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni che figurano all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e f) del regolamento (CEE) n. 3330/91.

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 16.⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 210 e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.